

Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 24/04/1971
Impiego del polietilene nella fabbricazione dei contenitori portatili di olii minerali -
Legge 27 marzo 1969, n. 121 e Decreto ministeriale 10 marzo 1971.

Testo:

La legge 27 marzo 1969, n. 121, nel disporre che i contenitori per olii minerali e loro derivati, possono essere fabbricati anche con materiali non metallici, in riforma degli articoli 53 e 83 del decreto ministeriale 31 luglio 1934, prescrive che detti materiali debbono essere specificati in un elenco da approvarsi dal Ministro dell'Interno, sentito il Ministro per l'Industria e il Ministro per i trasporti. In attuazione di tale disposto, con decreto ministeriale 10 marzo 1971 un primo materiale è stato incluso nell'elenco e questo è il polietilene ad alta densità (non inferiore a 0,941). Il decreto ministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 corrente. Nel darne notizia ai Comandi in indirizzo, si richiama la loro attenzione sul 2° comma dell'art. 2 della legge, che indica le modalità di approvazione dei prototipi dei contenitori come segue: " La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'Interno, sentiti i Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dei Trasporti e dell'Aviazione Civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'Interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere, una durata massima d'impiego. Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori ".

Pel Ministro F.to MIGLIORE